



**STRUTTURA**

*Direzione Regionale:* LAVORO

**PROPONENTE**

*Area:*

Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:**

Programma di svuotamento del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili (LSU) - Approvazione criteri e punteggi propedeutici alla formazione ed alla gestione dell'Elenco Regionale dei Lavoratori Socialmente Utili ex art.2, comma 1, decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81

**OGGETTO:** Programma di svuotamento del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili (LSU) - Approvazione criteri e punteggi propedeutici alla formazione ed alla gestione dell'Elenco Regionale dei Lavoratori Socialmente Utili *ex art. 2, comma 1, decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.*

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al Lavoro, Pari Opportunità e Personale

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 che, con l'art. 2, comma 2, lettera f), conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti in materia di indirizzo, programmazione e verifica dei Lavori Socialmente Utili (LSU) ai sensi della vigente normativa in materia;

VISTO il Decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, recante integrazioni e modifiche della disciplina dei Lavori Socialmente Utili e, in particolare, l'art 7 che regolamenta la materia degli incentivi alle iniziative volte alla creazione di occupazione stabile;

VISTO l'art. 78, comma 2, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che consente al Ministero del Lavoro di trasferire alle Regioni le risorse del Fondo per l'occupazione, "*destinate alle attività socialmente utili e non impegnate per il pagamento di assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà*";

VISTA la DGR 620/2015 avente per oggetto "*Programmazione degli interventi regionali volti allo svuotamento del bacino dei Lavoratori Socialmente Utili sul territorio della Regione Lazio, relativamente all'ammissione ai contributi per la fuoriuscita volontaria dei lavoratori socialmente utili (LSU)*" nella quale, tra l'altro si individua il 31 gennaio 2016, come termine per la presentazione delle richieste di fuoriuscita dal bacino LSU per i lavoratori in possesso dei requisiti previsti dalle DGR n. 53 e n. 352 del 2011 nonché n. 54 del 2012;

VISTO l'art. 4 del D. L. n. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30/10/2013 n.125, come modificato dall'art. 1, comma 426 della L. 23 dicembre 2014 n. 190, a norma del quale "*al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, le regioni predispongono un elenco regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri che contemperano l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, gli enti territoriali che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n.56, e successive modificazioni, nel*

*rispetto del loro fabbisogno e nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6, procedono, in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell'elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente”;*

VISTA la determinazione dirigenziale n. G08005 del 3 giugno 2014 recante “*Approvazione elenco dei lavoratori ex art. 4, comma 8, del D.L. 101/2013*” con cui la Regione ha provveduto alla ricognizione dei lavoratori socialmente utili del territorio regionale, rimandando a successivi atti la definizione dei criteri e delle modalità di gestione dell’elenco medesimo ai fini di cui all’art. 1, comma 426 della citata L. 23 dicembre 2014 n. 190;

VISTA la Convenzione stipulata tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio per interventi a favore dei lavoratori socialmente utili, sottoscritta in data 18/03/2016, e, in particolare, l’art. 5 a norma del quale “*al fine di pervenire, entro il 31 dicembre 2018, al completo svuotamento del bacino dei lavoratori socialmente utili di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, la Regione Lazio si impegna a valutare tutte le possibilità offerte in tal senso dall’attuale legislazione in sinergia con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*”;

CONSIDERATO che la Regione Lazio, nella prospettiva di consentire lo svuotamento del bacino regionale degli LSU attraverso la stabilizzazione dei lavoratori medesimi nonché al fine di ottemperare integralmente a quanto previsto all’art. 4 del D.L. 101/2013 convertito, con modificazioni, dalla L. 125/2013 s.m.i., deve provvedere alla redazione dell’elenco regionale dei lavoratori socialmente utili secondo criteri che contemperino l’anzianità anagrafica, l’anzianità di servizio e i carichi familiari;

CONSIDERATO che lo strumento della incentivazione alla fuoriuscita dal bacino regionale LSU attraverso una somma *una tantum* da erogare al lavoratore si è palesato come modalità di svuotamento scarsamente utilizzata, specie dagli LSU con minore età anagrafica e senz’altro più idonea allo scopo se rivolta agli LSU aventi maggiore anzianità anagrafica e di servizio;

RITENUTO che occorre diversificare la strategia finalizzata al suddetto svuotamento attraverso strumenti volti a favorire la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori, avuto particolare riguardo agli LSU con minore anzianità anagrafica;

RAVVISATA, nella prospettiva appena citata, la necessità di provvedere alla formazione ed alla conseguente gestione dell’Elenco Regionale dei lavoratori socialmente utili secondo criteri che contemperino l’anzianità anagrafica, l’anzianità di servizio e i carichi familiari;

CONSIDERATO che si palesa necessario stabilire la pesatura dei criteri che concorreranno a formare l’elenco predetto privilegiando - per quanto fin qui evidenziato - la minore età anagrafica dei lavoratori;

CONSIDERATO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale

SENTITE le parti sociali in data 01.08.2016

## **DELIBERA**

per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente

di approvare i seguenti criteri e i relativi punteggi da utilizzare per la formazione dell'Elenco Regionale dei Lavoratori Socialmente Utili *ex art. 2, comma 1, decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81*:

1. Anzianità anagrafica:

fino a 45 anni	=	45 punti
46/50 anni	=	40 punti
51/55 anni	=	35 punti
56/60 anni	=	30 punti
oltre 61 anni	=	25 punti

2. Carichi familiari:

- 2 punti per ciascun figlio a carico: fino ad un massimo di 10 punti;
- coniuge (o convivente legalmente equiparato) a carico: 10 punti;

3. Anzianità di servizio: 1 punto per ogni anno di servizio prestato in qualità di LSU fino ad un massimo di 25 punti.

Il direttore regionale competente in materia di lavoro adotterà gli atti conseguenti alla presente deliberazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURL nonché sul sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) al fine di consentirne la massima divulgazione.

*Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.*